

ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PROGETTO DI CUI ALL'ART. 15/a DEL D.P.R. 203/88

I progetti degli impianti da modificare devono essere accompagnati dai seguenti elaborati:

1. descrizione dell'ubicazione dell'impianto industriale
2. descrizione dei cicli produttivi da modificare
3. descrizione delle attuali tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento
4. qualificazione, quantificazione e caratteristiche delle emissioni in atmosfera prima e dopo la modifica
5. prescrizioni alle quali sono già soggette le emissioni dell'impianto da modificare
6. progetto per l'adeguamento delle emissioni
7. valutazione di impatto sull'ambiente atmosferico a seguito della realizzazione delle modifiche

DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI GLI ELABORATI.

1. Descrizione dell'ubicazione dell'impianto industriale

- 1.1 Stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati, oltre all'impianto o stabilimento, gli edifici con le loro altezze per un raggio di 500 metri;
- 1.2 Planimetria generale dell'impianto o stabilimento, in scala non superiore a 1:500, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascuna unità produttiva e di servizio e indicati i punti di emissione.

2. Descrizione del ciclo produttivo

- 2.1 Descrizione dettagliata dei cicli produttivi con specificazione della durata (in ore/giorno e giorni/anno) delle singole fasi di processo.
- 2.2 Schema a blocchi del processo con l'indicazione dei flussi e dei singoli punti di emissione (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro) contrassegnati con un numero progressivo o sigla.
- 2.3 Elenco delle materie prime utilizzate in ogni fase del ciclo produttivo, su base oraria ed annua.
- 2.4 Elenco dei prodotti finali per ciclo produttivo, su una base oraria ed annua.
- 2.5 Elenco dei combustibili utilizzati su base oraria ed annua.

Per combustibili liquidi indicare:

- % di zolfo (in peso)
- viscosità in gradi Engler a 50% C

Per combustibili solidi indicare:

- qualità, pezzatura, materie volatili, % ceneri, umidità, % zolfo, concentrazione di metalli pesanti.

2.6 Descrizione degli impianti termici adibiti a riscaldamento indiretto (es. mediante fluidi) del materiale impiegato in cicli o fasi di produzione, con emissioni di fumi di combustione in atmosfera tramite proprio camino (**come da fac simile allegato**).

2.7 Per gli impianti termici ove avviene riscaldamento diretto mediante fiamma (es. incenerimento, forni fusori, ecc.) del materiale impiegato nella fase o ciclo, si devono fornire le seguenti informazioni:

2.7.1 per i combustibili previsti dagli artt. 12 e 13 della Legge n. 615/1966 e successive modificazioni: si veda il precedente punto 2.5;

2.7.2 per i combustibili non previsti dagli artt. 12 e 13 della Legge n. 615/1966 (scarti di lavorazione, rifiuti, ecc.):

- descrizione qualitativa del combustibile e sua origine nei cicli aziendali;
- quantitativo orario avviato alla combustione, suddiviso per tipologia;
- sistemi di alimentazione del materiale alla combustione;
- indicazione e quantificazione delle sostanze tossiche e nocive eventualmente presenti (cfr. l'allegato A

"Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/1982");

- % di S e ceneri;
- potenzialità del focolaio, in Kcal/h e/o Kw;
- potenza termica resa, in Kcal/h e/o Kw;
- tipo di bruciatori;

- temperatura di esercizio della camera di combustione e nella eventuale camera di post-combustione, in secondi;
- dimensioni della sezione o camera di post-combustione;
- caratteristiche della emissione, come richiesto in particolare al successivo punto 4.1.1.;
- tempi di utilizzo dell'impianto.

3. Descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento

3.1. Si intende la descrizione di interventi basati sull'adozione della miglior tecnologia disponibile quali ad esempio:

- adozione di materie prime e/o combustibili con caratteristiche migliorative nei riguardi delle emissioni in atmosfera;
- adozione di modifiche di processo e/o cicli tecnologici meno inquinanti;
- adozione di impianti di abbattimento delle emissioni.

3.2. Informazioni relative agli impianti di abbattimento.

3.2.1 Descrizione dettagliata dell'impianto e indicazioni in merito al rendimento dell'impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere.

3.2.2 Disegno quotato.

3.2.3 Relazione sui metodi di indagine e sugli studi eseguiti per accertare la capacità di abbattimento ed il rendimento in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto industriale.

3.2.4 Tempi e frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.2.5 Esistenza nei condotti dei fori per i prelievi di analisi a monte e a valle (art. 3.6 del D.P.R. n. 322/1971).

3.2.6 Esistenza dei condotti di scarico in atmosfera degli aeriformi nel caso che l'impianto di abbattimento sia collocato all'interno dell'ambiente di lavoro.

3.2.7 Indicazione del rispetto della normativa sugli scarichi liquidi (per impianti ad umido).

4. Qualificazione, quantificazione e caratteristiche delle emissioni in atmosfera prima e dopo la modifica

4.1. Per ogni emissione da processo, da impianti termici o aspirazioni da ambiente di lavoro oggetto di modifica, si devono fornire le seguenti informazioni:

4.1.1 - Altezza geometrica (in metri) del condotto (o camino) a servizio dell'emissione;

- superficie della sezione di sbocco (in mq);
- posizione delle bocchette di prelievo;
- temperatura di emissione (in °C);
- portata (in Nmc/h secchi);
- velocità allo sbocco (in m/s);
- composizione degli inquinanti presenti nell'emissione (in mg/Nmc secco); quando si tratti di materiale particolato occorre fornire lo spettro granulometrico.

4.1.2 Per i dati relativi alle emissioni occorre indicare se derivano da misure sperimentali, e in questo caso si deve allegare copia dei certificati di analisi, o indicare il procedimento del calcolo nel caso che i dati siano stati stimati.

4.2. In particolare dovrà essere allegato un quadro riassuntivo delle emissioni prima e dopo la modifica con indicazione delle informazioni di cui al punto 4.1.1. integrate con le seguenti:

- punto di emissione (numero o sigla);
- origine e provenienza;
- durata dell'emissione (in ore/giorno e giorni/anno);
- indicazione di impianto di abbattimento;
- corrente di massa degli inquinanti emessi (in g/h).

5. Prescrizioni alle quali sono già soggette le emissioni dell'impianto da modificare

5.1. Indicare in modo schematico le prescrizioni, per le emissioni dell'impianto da modificare già ricevute a seguito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.203/88, di ordinanze sindacali che notificavano indicazioni del C.R.I.A.T (ex D.P.R. n.322/71 e/o indicazioni di altri organismi tecnici (U.S.L., ecc.). Lo schema dovrà prevedere l'indicazione del punto di emissione (numero e sigla), la sua origine e provenienza, il tipo di atto da cui deriva la prescrizione e la sua data, gli estremi dell'eventuale parere C.R.I.A.T da cui deriva l'ordinanza sindacale, il limite fissato per ogni inquinante emesso (in mg/Nmc secco e in portata di aeriformi, Nmc/h), la periodicità dei rilevamenti e ogni altra prescrizione aggiuntiva.

5.2. Se le emissioni dell'impianto non sono soggette a prescrizioni si alleggi una dichiarazione in tal senso.

6. Progetto per l'adeguamento delle emissioni.

6.1. Il progetto per l'adeguamento delle emissioni deve essere redatto sulla base dei seguenti parametri:

a - caratteristiche tecniche degli impianti;

b - tasso di utilizzazione;

c - durata della vita residua;

d - oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

Per "impianti" in questo caso si intendono sia gli impianti che costituiscono il mezzo tecnico per le lavorazioni industriali secondo il processo produttivo, sia gli impianti di abbattimento già installati a servizio delle emissioni.

6.2. La descrizione delle tecnologie da adottare per prevenire l'inquinamento deve seguire le istruzioni del punto 3.

6.3. Per ogni intervento sulle emissioni previsto dal progetto di adeguamento devono essere indicati i relativi tempi di realizzazione e di messa a regime degli impianti.

6.4. Si ricorda che il progetto di adeguamento delle emissioni deve comunque portare al rispetto dei valori di emissione più elevati definiti nelle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ovvero dei valori limite regionali.

7. Valutazione d'impatto delle emissioni sull'ambiente a seguito delle realizzazioni delle modifiche

7.1 Calcoli di dimensionamento dell'altezza dei camini ai fini della migliore dispersione in atmosfera delle emissioni inquinanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche della zona.

7.2 Stima degli incrementi dei livelli di concentrazione degli inquinanti e confronti di compatibilità con i valori limite e valori guida di qualità dell'aria (qualora esistenti).

7.3 Descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette a subire effetti delle emissioni del progetto (flora, fauna, benessere e salute umana, ecc.)